

TITOLO I

Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Capo I

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti

Art. 1

Istituzione ed articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti:
 - a) ruolo dei direttivi;
 - b) ruolo dei dirigenti.
2. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle seguenti qualifiche:
 - a) vicedirettore, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
 - b) direttore;
 - c) direttore-vice-dirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:
 - a) primo dirigente;
 - b) dirigente superiore;
 - c) dirigente generale;
 - d) dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2

Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. I funzionari di cui all'articolo 1 esercitano, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi ed i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento e effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vice-dirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; ad esso è altresì attribuito in via esclusiva il compito di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il dirigente dell'ufficio ove è assegnato.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per

assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.

4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti d'istruzione, hanno la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresì, attività dirette alla normazione tecnica nazionale ed internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione ed omologazione degli stessi ed alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.

Art. 3

Accesso al ruolo dei direttivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del soccorso avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea specialistica ad indirizzo ingegneristico o architettonico tra quelle indicate nel regolamento ministeriale di cui al comma 2; abilitazione all'esercizio della professione; eventuale diploma di specializzazione richiesto dal bando di concorso;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree specialistiche ad indirizzo ingegneristico o architettonico per la partecipazione al soccorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in ingegneria ed architettura rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'Interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie e sono individuati i diplomi

di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggi, ai fini della formazione della graduatoria.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea specialistica e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti, con almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica di ispettore antincendi e che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della. Sospensione dal servizio e non abbia riportato, nello stesso periodo, una valutazione negativa. Per il personale con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando che indice il concorso. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso riservati agli idonei.

5. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 4

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3 sono nominati vice direttori del soccorso e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi.

3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, una commissione presieduta dal direttore centrale per la formazione, nominata dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.

4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi del soccorso con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso da una commissione, nominata dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, presieduta dal dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. I direttori del soccorso sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 5

Dimissioni dal corso di formazione iniziale

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i vice direttori che:
 - a) dichiarano di rinunciare al corso;
 - b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;
 - c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
 - d) non superano l'esame finale del corso;
 - e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.
2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i vice direttori del soccorso responsabili di infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della sospensione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.
5. Salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.

Art. 6

Promozione a direttore-vice dirigente

1. La promozione a direttore-vice dirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 7

Nomina a primo dirigente

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori-vice dirigenti con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento

del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2 del presente articolo.

Art. 8

Promozione alla qualifica di dirigente superiore

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 9

Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vice direttori che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto incarichi, in aree differenziate di impiego per un periodo non inferiore ad un anno, in tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

Art. 10

Nomina a dirigente generale

1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.
2. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza annuale, su designazione del Consiglio di amministrazione, la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale e composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la presiede, dal dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da due direttori centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e da due direttori regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con il decreto di costituzione sono individuati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di direttore centrale e l'altro titolare di una direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore di cui al presente capo idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

Art. 11

Dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni attribuite, al dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto legislativo,

una retribuzione di posizione tale da assicurare la sovraordinazione funzionale rispetto agli altri dirigenti generali del Corpo.

2. Il dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è nominato tra i dirigenti generali del soccorso con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, il quale sceglie tra i dirigenti indicati dalla commissione secondo le procedure di cui al successivo comma 3.

3. La commissione consultiva di cui all'articolo 10, comma 2, individua, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i dirigenti generali del soccorso ritenuti idonei alla nomina a ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in numero non superiore a tre.

Capo II

Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

Art. 12

Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dirigenti medici

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici:
 - a) ruolo dei direttivi medici;
 - b) ruolo dei dirigenti medici.
2. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:
 - a) direttore medico
 - b) direttore medico-vice dirigente
3. Il ruolo dei dirigenti medici è costituito dalla qualifica di primo dirigente medico.

Art. 13

Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto disposto dall'art.6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n.833, espleta le seguenti funzioni:
 - a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'eccesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici del personale;
 - b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;
 - c) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, può essere impiegato in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;
 - d) svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'Interno e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'art.23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) provvede in via di competenza esclusiva all'accertamento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n.930 e successive modificazioni ed integrazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;
 - f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

- g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461 e agli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo 1926, n.416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) svolge, presso le scuole e gli istituti di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attività didattica nel settore di competenza;
- i) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, diretta alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso sanitario;
- l) fa parte delle commissioni mediche locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092;
- m) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;
- n) partecipa allo sviluppo ed aggiornamento del settore sanitario del personale anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti.

2. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare l'attività libero professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie. In tal caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento ed i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.

Art. 14

Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il direttore medico e il direttore medico-vice-direttore sono preposti agli uffici sanitari nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Negli uffici a cui è preposto personale del ruolo dei dirigenti medici, il direttore medico e il direttore medico-vice-direttore partecipano all'attività dei dirigenti medici e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

2. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Art. 15

Accesso al ruolo dei direttivi medici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea specialistica in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n.509; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo; eventuale diploma di specializzazione;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della

legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

3. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d) e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno quattro anni alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori dei concorsi sono nominati direttori medici in prova.

Art. 16

Periodo di prova e nomina a direttore medico

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. A conclusione del periodo di prova, i direttori medici in prova conseguono la nomina a direttore medico, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
3. I direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. L'assegnazione dei direttori medici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 17

Promozione a direttore medico-vice dirigente

1. La promozione a direttore medico-vice dirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore medico che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 18

Nomina a primo dirigente medico

3. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vice-dirigenti con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica.
4. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
5. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
6. Con regolamento del Ministro dell'Interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2 del presente articolo.

Capo III

Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico sportivi

Art. 19

Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:
 - a) Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo;
 - b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi
2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:
 - a) direttore ginnico-sportivo;
 - b) direttore ginnico-sportivo-vice-dirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi è costituito dalla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo.

Art. 20

Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi espleta le seguenti funzioni:
 - a) provvede, quale componente di commissioni o collegi, anche di concorso, istituzionalmente ed occasionalmente istituiti per il settore di propria competenza, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - b) provvede alla preparazione motoria e ginnico professionale e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nell'ambito dei gruppi sportivi;
 - c) sovrintende, coordina e controlla l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano, concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale ed internazionale dal personale del corpo;
 - d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge, presso gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica ed addestrativa nel settore di competenza;

e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, con le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali ed internazionali e con le istituzioni universitarie in scienze motorie.

Art. 21

Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il direttore ginnico-sportivo e il direttore ginnico-sportivo-vicepresidente sono preposti, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai servizi ginnico-sportivi e alla direzione tecnica dei gruppi sportivi. Negli uffici a cui è preposto personale del ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il direttore ginnico-sportivo e il direttore ginnico-sportivo-vicepresidente partecipano all'attività dei dirigenti ginnico-sportivi e li sostituiscono in caso di assenza o impedimenti.

2. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari dei posti di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Art. 22

Accesso al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo tra quelle indicate nel regolamento ministeriale di cui al comma 2;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree specialistiche ad indirizzo motorio o sportivo per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in scienze delle attività motorie e sportive ed i titoli di studio ad essi equiparati rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno quattro anni alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore

a "buono". I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori dei concorsi sono nominati direttori ginnico-sportivi in prova.

Art. 23

Periodo di prova e nomina a direttore ginnico-sportivo

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. A conclusione del periodo di prova, i direttori ginnico-sportivi in prova conseguono la nomina a direttore ginnico-sportivo, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

3. I direttori ginnico sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. L'assegnazione dei direttori ginnico-sportivi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 24

Promozione a direttore ginnico-sportivo-vice dirigente

1. La promozione a direttore ginnico-sportivo-vice dirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore ginnico-sportivo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 25

Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi-vice dirigenti con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con regolamento del Ministro dell'Interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la

formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2 del presente articolo.

Capo IV
Disposizioni comuni al personale dirigente e direttivo
del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Art. 26
Dotazioni organiche

1. La dotazione organica dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

2. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, alla modifica delle dotazioni stesse si provvede, con esclusione di quelle relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio.

3. Per i medesimi fini di cui al comma 2, alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, che è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 27
Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi di funzione di particolare rilevanza da conferire ai dirigenti superiori. La provvisoria sostituzione del titolare degli incarichi individuati ai sensi del presente comma, in caso di assenza o di impedimento è assicurata da un altro funzionario direttivo o dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui al medesimo comma.

Art. 28
Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale

1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alla peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
2. La durata degli incarichi di cui al comma 1 è correlata agli obiettivi prefissati e comunque non può superare il termine di cinque anni e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a 10 anni.
3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti ed ai dirigenti superiori dal capo Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo Dipartimento medesimo.

5. Restano ferme le disposizioni degli art. 34 e ... del presente decreto legislativo, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità, il comando e il collocamento fuori ruolo.

Art. 29 **Attività formative**

1. La formazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli direttivi, sono effettuati a cura della Istituto superiore antincendi:
 - a) i corsi di accesso alla qualifica di primo dirigente;
 - b) i corsi di formazione permanente su tematiche di interesse dell'amministrazione;
 - c) i corsi riservati ai dirigenti superiori volti al perfezionamento professionale.
2. L'amministrazione promuove anche lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali.
3. L'amministrazione può autorizzare i funzionari di cui al comma 1, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione in materie di interesse per l'amministrazione medesima. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare all'amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque funzionari contemporaneamente.
4. Qualora l'amministrazione riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 3 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, essa può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 30 **Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti**

1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composto dal dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige, la scheda di valutazione per ciascun dirigente superiore e primo dirigente.
4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:
 - a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;
 - b) nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta

rispettivamente dal direttore regionale e dal comandante provinciale.

5. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla scheda di valutazione.

6. Nei casi previsti nei commi 3, 4 e 5, il giudizio valutativo finale è espresso dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, entro il successivo 30 giugno.

7. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo medesimo.

8. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

9. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti ed ai dirigenti superiori.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno....., in relazione all'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 31

Norme relative agli scrutini di promozione

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli ed alle schede di valutazione di cui all'articolo 30; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto.

2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore-vice dirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

3. Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al comma 1 che:

- a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 30 un giudizio finale di insufficienza;
- b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
- c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

4. E' sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed agli scrutini per

le promozioni aventi decorrenza successiva alla data medesima. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli scrutini per le promozioni successivi al

Art. 32

Commissione per la progressione in carriera

1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi ed alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presieduta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta dal dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali ed uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.
2. La commissione assume le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione centrale per le risorse umane trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
4. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore-vice dirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 31.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al

Art. 33

Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 28 del presente decreto legislativo.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.
3. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "*nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*".

Art. 34

Collocamento in disponibilità

- 1.1 dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.
2. I dirigenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c) e d), sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di

disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno.

5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

Art. 35

Collocamento in disponibilità a domanda

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 34 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.

2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Art. 36

Trattamento economico

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate, la seconda, ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti ed ai doveri d'ufficio, attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.

3. Il procedimento negoziale di cui al capo V del presente decreto legislativo assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.

Art. 37

Retribuzione di posizione

1. La componente del trattamento economico, correlata agli incarichi di funzione ricoperti ed alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Essa comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

3. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

Art. 38

Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri

definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

- a) per il dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;
- b) per i dirigenti superiori ed i primi dirigenti, dal capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Capo V Procedimento negoziale

Art. 39

Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico".
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha la durata del decreto medesimo. Tale durata può essere differenziata per gli aspetti economici rispetto a quelli giuridici.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nel successivo articolo 41 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 40

Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

Art. 41

Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
 - a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente al ruolo dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
 - b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
 - c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
 - d) il tempo di lavoro;
 - e) il congedo ordinario e straordinario;
 - f) la reperibilità;
 - g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
 - h) i permessi brevi per esigenze personali;
 - i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
 - l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e

il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

p) la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli.

2. L'ipotesi di accordo può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

3. Con il decreto di cui all'articolo 39, comma 2, sono individuate, tra le materie concernenti gli aspetti giuridici di cui al comma 1 del presente articolo, quelle nelle quali l'amministrazione, decorso un determinato termine, fissato nel decreto stesso, dall'inizio della negoziazione, assume il potere di autonoma determinazione.

Art. 42

Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 39, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 40 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 40, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Il decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo I-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione del decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Nel caso in cui la Corte dei conti richieda chiarimenti o elementi integrativi, le contro deduzioni sono trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

Art. 43

Accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal

decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 39, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui all'articolo 42, comma 1; per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali gli accordi decentrati sono conclusi esclusivamente a livello centrale. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

2. Con il decreto di cui all'articolo 39, comma 2, sono individuate, tra le materie di cui all'articolo 41 concernenti gli aspetti giuridici, quelle nelle quali l'amministrazione, decorso un determinato termine, fissato nel decreto stesso, dall'inizio della negoziazione decentrata, assume il potere di autonoma determinazione.

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 39, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

**Qualifiche dei dirigenti del CNVVF
e incarichi di funzione ad essi conferibili**

Dirigenti		
QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA	INCARICHI DI FUNZIONE
Dirigente generale capo del Corpo Nazionale VVF	1	Capo del CNVVF; vice capo del Dipartimento dei VVFSPDC con funzioni vicarie.
Dirigente generale	22	Titolare, nell'ambito del Dipartimento dei VVFSPDC, di Direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al CNVVF; titolare di Direzione regionale dei VVFSPDC.
Dirigente superiore	30	Comandante provinciale dei vigili del fuoco di sede metropolitana o di sede capoluogo di regione; vice direttore centrale nell'ambito del Dipartimento dei VVFSPDC; capo ufficio di staff del capo dipartimento dei VVFSPDC e del dirigente generale capo del CNVVF, preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al CNVVF; capo ufficio di staff dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al CNVVF nell'ambito di organi costituzionali.
Primo dirigente	129	Comandante provinciale dei VVF; vice comandante provinciale dei VVF di sede di particolare rilevanza; dirigente di area o ufficio, dirigente in posizione di staff, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno.
Dirigenti medici		
Primo dirigente medico	3	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei VVFSPDC, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura sanitaria.
Dirigenti ginnico-sportivi		
Primo dirigente ginnico sportivo	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei VVFSPDC, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura ginnico-sportivo.